

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Regolamento servizi svolti in particolari
occasioni stagionali da parte della Polizia
Municipale per l'effettuazione di servizi per
conto di terzi da parte di altro personale dell'Ente

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 21/10/2010

Regolamento per servizi svolti da parte della Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, nonché per l'effettuazione da parte della PM o di altro personale dell'ente di servizi per conto di terzi

Art. 1 – Ambito d'applicazione

1. Nei casi di richieste di supporto del personale della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo ai sensi dell'art. 4 comma 1, n. 4) lett. c) della legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e dell'art. 8 della L.R. Toscana 3 aprile 2006 n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", il Comando del Corpo valuterà la fattibilità dell'intervento dando seguito alle richieste compatibilmente allo svolgimento dei servizi d'istituto.
2. Nei casi di richieste di intervento per altri servizi svolti da personale comunale per conto di terzi, come meglio specificato ai successivi artt. 5 e 6 del presente regolamento per i servizi di ristorazione e locazione di strutture comunali, il responsabile del servizio interessato valuterà la fattibilità dell'intervento dando seguito solo alle richieste compatibili con il regolare svolgimento delle attività di competenza.

Art. 2 – Modalità operative

Salvo specifici e motivati accordi tra amministrazioni pubbliche, il personale coinvolto opererà al di fuori dell'orario di servizio e sarà retribuito secondo il regime contrattuale vigente in materia di prestazioni straordinarie.

Art. 3 – Procedura

1. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno stabilite le relative tariffe, comprensive delle maggiorazioni, anche calcolate in modo forfettario, dovute all'impiego di mezzi, materiali, attrezzature.
2. Nel caso di trasferte esterne alla provincia di Firenze potranno essere applicate ulteriori maggiorazioni in relazione al chilometraggio percorso, al carburante consumato, ai pedaggi autostradali, al trattamento di missione e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
3. I pagamenti per i servizi resi a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione dovranno essere effettuati dai medesimi prima dello svolgimento della prestazione, sulla base di specifico preventivo stilato dall'Amministrazione, salvo in ogni caso conguagliare gli importi finali alle prestazioni effettivamente rese.
4. Il mancato adempimento di cui al comma 3 costituisce causa di non effettuazione del servizio.

Art. 4 – Rendiconto

Una volta terminata l'attività, il servizio interessato renderà secondo le normali scadenze mensili all'ufficio Organizzazione le ore prestate dal personale coinvolto e le eventuali ulteriori spese sostenute nel corso del singolo intervento a favore di terzi, ai fini di introitare le somme dovute.

Art. 5 – Servizio di ristorazione

Nel caso in cui terzi espletino servizi di pubblico interesse per conto dell'Amministrazione comunale, questi, previa stipula di idonea convenzione con l'Ente, potranno fruire

transitoriamente del servizio mensa per il proprio personale. In questi casi dovrà essere corrisposto all'Ente il rimborso del costo sostenuto per il pasto medesimo, calcolato in modo forfetario, sulla base delle tariffe individuate, come sopra, dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – Locazione strutture comunali (mobili e immobili)

Nel caso di locazione di strutture comunali (siano mobili o immobili), al cui regolamento si rimanda per quel che concerne il relativo canone locativo, i costi del personale adibito al montaggio / smontaggio e/o eventuali ulteriori attività connesse, ivi inclusa la custodia del bene e il servizio di guardiania, anche conteggiati forfetariamente, saranno rimborsati all'Ente applicando le tariffe previste dalla Giunta.